

**FAC-SIMILE
"SCHEMA DI CONTRATTO"**

Con l'aggiudicatario di ciascun Lotto verrà stipulato un Contratto in ragione del presente Schema di Contratto; in grigio () le parti da completare al momento della stipula.

lf

Equitalia Servizi S.p.A.

Contratto n. xxxxxxxxxxxxxx

Contraente: xxxxxxxxxxxxxx

Oggetto: *Contratto per l'affidamento di servizi ICT – Lotto _____.*
(Gara EA12004 – CIGxxxxxxxxxxx)

Stipula: xxxxxxxxxxxxxx

Decorrenza: xxxxxxxxxxxxxx

Scadenza: xxxxxxxxxxxxxx



INDICE

Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati	4
Articolo 2 Oggetto	5
Articolo 3 Durata	5
Articolo 4 Esecuzione dei Servizi.....	6
Articolo 5 Gestione delle risorse.....	8
Articolo 6 Modalità di esecuzione e verifica di regolare esecuzione	9
Articolo 7 Stati di avanzamento attività.....	11
Articolo 8 Rappresentanti delle Parti per l'esecuzione del Contratto.....	12
Articolo 9 Corrispettivi	13
Articolo 10 Fatturazione e modalità di pagamento	15
Articolo 11 Cauzione	20
Articolo 12 Penali	20
Articolo 13 Responsabilità.....	22
Articolo 14 Risoluzione	23
Articolo 15 Recesso	24
Articolo 16 Recesso per giusta causa.....	25
Articolo 17 Disposizioni antimafia	27
Articolo 18 Obblighi nei confronti del personale dipendente.....	28
Articolo 19 Obbligo di riservatezza.....	30

Articolo 20 Trattamento dei dati.....	31
Articolo 21 Proprietà dei prodotti e della documentazione, Titolarità delle opere dell'ingegno, utilizzo e sfruttamento	33
Articolo 22 Brevetti industriali e diritti d'autore	35
Articolo 23 Divieto di cessione del Contratto.....	35
Articolo 24 Cessione del credito.....	36
Articolo 25 Subappalto	36
Articolo 26 Foro competente	38
Articolo 27 Oneri fiscali e spese contrattuali.....	38
Articolo 28 Trasparenza e Codice Etico.....	39
Articolo 29 Clausola finale	40

TRA

Equitalia Servizi S.p.A., con sede legale in Roma, Via Benedetto Croce n. 124, Capitale Sociale Euro xxxxxxxx,00= interamente versato, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 00438090581, P. IVA 00892841008, società soggetta alla direzione e coordinamento di Equitalia S.p.A., nella persona di xxxxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxx in qualità di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx giusta i poteri conferitigli con xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in data xxxxxxxxxxxxxx, elettivamente domiciliato presso la sede legale della società;

E

xxxxxxxxxxxx, con sede legale in xxxxxx – Via xxxxxxxxxxx n. xx, Capitale Sociale Euro xxxxxxxx=, iscritta al registro delle imprese di xxxxxx al n. xxxxxx, partita IVA e codice fiscale n. xxxxxxxx, nella persona di xxxxxxxxxxxxxxxx in qualità di xxxxxxxxxxxxxx, giusta i poteri conferitigli con xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in data xxxxxxxxxxxxxx, elettivamente domiciliato presso la sede legale della società;

PREMESSO CHE

a) ai termini con iniziale maiuscola ed in corsivo, di cui in seguito, viene attribuito, ai fini del presente atto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *Capitolato tecnico*: il documento, facente parte della documentazione della procedura di gara, che contiene l'insieme delle specifiche tecniche alle quali dovranno essere conformi i "Servizi", ivi inclusi gli allegati del medesimo documento;
- *Contratto*: il presente accordo, stipulato tra "Equitalia Servizi" ed il "Fornitore";
- *Equitalia Servizi*: Equitalia Servizi S.p.A., come in epigrafe;
- *Fornitore*: xxxxxxxx, come in epigrafe;



- *Offerta Economica*: l'offerta economica presentata in sede di gara dal *Fornitore* per l'esecuzione dei "Servizi";
 - *Offerta Tecnica*: l'offerta tecnica presentata in sede di gara dal *Fornitore* per l'esecuzione dei "Servizi";
 - *Parti*: congiuntamente *Equitalia Servizi* ed il *Fornitore*;
 - *Servizio AMS*: il servizio Application Management (manutenzione correttiva e manutenzione adeguativa), le cui attività, dettagliatamente descritte nel *Capitolato Tecnico*, dovranno essere svolte negli ambiti applicativi di cui al paragrafo 4.2 dello stesso;
 - *Servizio NSS*: il servizio Nuovi Sviluppi (manutenzione evolutiva, nuovi progetti, implementazione dei sistemi esistenti e supporto specialistico), le cui attività, dettagliatamente descritte nel *Capitolato Tecnico*, dovranno essere svolte negli ambiti applicativi di cui al paragrafo 4.2 dello stesso;
 - *Servizi*: congiuntamente il *Servizio AMS* ed il *Servizio NSS*;
- b) *Equitalia Servizi* intende procedere all'acquisizione di servizi ICT;
- c) *Equitalia Servizi*, pertanto, a seguito di quanto autorizzato dal Consiglio di Amministrazione del xx/xx/xxxx, giusta Determina del xxxxxxxx del xx/xx/xxxx, ha indetto, con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie S, del xx/xx/xxxx, n. xx e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V serie speciale, del xx/xx/xxxx, n. xxx, una gara comunitaria suddivisa in due Lotti da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'acquisizione di servizi ICT, per un periodo di 36 (trentasei) mesi, e, comunque, sino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali;
- d) *Equitalia Servizi*, con provvedimento del xx/xx/xxxx (prot. n. xxx), comunicato ai

- sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 79 del D.Lgs. 163/2006, ha aggiudicato il Lotto al *Fornitore* che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- e) il *Fornitore*, a tal proposito, dichiara che quanto risulta dalla documentazione di gara ed in particolare dallo Schema di Contratto e dal *Capitolato Tecnico*, e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo le specifiche attività richieste e le modalità di esecuzione delle stesse, consentendo un'adeguata valutazione delle condizioni tecniche ed economiche offerte;
- f) ai sensi di quanto previsto dalla documentazione di gara, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e, quindi, la stipula del *Contratto*, sono subordinate all'accertamento del possesso dei requisiti di legge per contrarre;
- g) *Equitalia Servizi* ha concluso con esito positivo l'accertamento del possesso da parte del *Fornitore* dei requisiti di ordine generale previsti dalla disciplina vigente (ex art.38 D.Lgs. 163/2006), nonché dei requisiti di legge per contrarre;
- h) ai fini della sottoscrizione del *Contratto*, il *Fornitore* ha presentato la documentazione di seguito indicata, che viene conservata agli atti di *Equitalia Servizi*:
- dichiarazione attestante, in conformità al D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, la propria composizione societaria;
 - polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro (RCT/O), a copertura dei danni eventualmente cagionati ad *Equitalia Servizi* e/o a terzi ivi incluso il personale impiegato, in conseguenza di errori, omissioni, negligenze od altre inadempienze relative all'esecuzione del *Contratto*, a massimale unico per sinistro di € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00)

ed in particolare polizza n. xxxxxxxxxx stipulata con la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- cauzione definitiva per un importo di € xxxxxxxxxxxxxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxx/xx), prodotta ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 113 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 sotto forma di ... [fideiussione bancaria o polizza assicurativa] rilasciata da xxxxxxxxxxxx in data xx xx xxxx;

- comunicazione del numero di conto corrente dedicato nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

i) il *Fornitore* dichiara, di essere in possesso dell'organizzazione, dei mezzi e delle risorse necessarie per eseguire, da subito e comunque salva l'attività di passaggio iniziale delle conoscenze stabilita nel *Capitolato Tecnico*, efficacemente ed efficientemente, i *Servizi* nel rispetto degli standard temporali e di qualità richiesti, alle condizioni tutte del *Contratto* e dei suoi allegati.

Tutto ciò premesso, tra le *Parti*, come sopra rappresentante e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti in esse richiamati ed in particolare il *Capitolato Tecnico*, l'*Offerta Tecnica* e l'*Offerta Economica*, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del *Contratto*.
2. Al *Contratto* vengono allegati, per costituirne parte integrante e sostanziale, il documento "Indicatori di qualità e penali" redatto sulla base delle condizioni migliorative riportate nell'*Offerta Tecnica* (Allegato A) ed il documento "Istruzioni per il trattamento dei dati personali" (Allegato B).

3. L'esecuzione del *Servizio* è regolata, in via gradata:
- a) dalle clausole del *Contratto*, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra *Equitalia Servizi* ed il *Fornitore* e dalle norme in esse richiamate;
 - b) dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 (" Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), nonché dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e, in ogni caso, dalle disposizione aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente alla stipula del *Contratto*;
 - d) dal Codice Etico e dal Modello organizzativo adottato, ai sensi e per le finalità di cui al D.Lgs. 231/2001, da *Equitalia Servizi*.

Articolo 2

Oggetto

1. *Equitalia Servizi*, affida al *Fornitore*, che accetta, l'esecuzione dei *Servizi*, descritti nel *Capitolato Tecnico*.
2. Il *Fornitore*, s'impegna ad eseguire i *Servizi*, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previste dal *Contratto*, dal *Capitolato Tecnico* e dai relativi allegati e, se migliorativi, dall'*Offerta Tecnica*.

Articolo 3

Durata

1. Il *Contratto* avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e conserverà la sua

validità per un periodo di 36 (trentasei) mesi e, comunque, sino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, fra le quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la garanzia relativa a quanto realizzato in esecuzione del Servizio NSS di cui al paragrafo 3.3 del *Capitolato Tecnico*.

2. L'eventuale prosecuzione delle attività oltre il termine di scadenza del *Contratto* non potrà, in nessun caso, essere considerata come rinnovo del *Contratto* stesso.
3. Resta inteso che, qualora alla scadenza naturale del *Contratto*, non sia stato esaurito il corrispettivo complessivo massimo previsto dal successivo articolo 9, *Equitalia Servizi* si riserva la facoltà di prorogare la durata dello stesso fino ad ulteriori 6 mesi e, comunque, sino a concorrenza del suddetto corrispettivo complessivo massimo.
4. È, peraltro, escluso tra le *Parti* ogni facoltà di proroga e/o rinnovo tacito.

Articolo 4

Esecuzione dei Servizi

1. Il *Fornitore* s'impegna a svolgere i *Servizi*, per tutta la durata contrattuale, con organizzazione propria di mezzi e persone, con gestione a proprio rischio, a proprie spese e con assunzione delle relative responsabilità, senza alcun vincolo di subordinazione, con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone la perfetta esecuzione a regola d'arte.
2. Il *Fornitore* s'impegna, inoltre, a svolgere tutte le attività e ad adottare tutti gli accorgimenti che si rendessero comunque necessari a garantire l'esecuzione dei *Servizi* a regola d'arte, anche se non espressamente specificati nel *Contratto* e nel *Capitolato Tecnico*.
3. Il *Fornitore* non potrà, comunque, apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei *Servizi* ed alle specifiche tecniche indicate nel *Capitolato Tecnico*, ancorché

previste nell'*Offerta Tecnica*, senza il preventivo consenso scritto di *Equitalia Servizi*, pena la risoluzione di diritto del *Contratto*.

4. Il *Fornitore* prende atto ed accetta che sarà facoltà di *Equitalia Servizi* apportare quelle variazioni e/o integrazioni alle modalità di esecuzione dei *Servizi* e/o alle specifiche tecniche che si rendessero ragionevolmente necessarie per migliorarne l'esecuzione o la qualità di quanto realizzato ovvero variazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie in conseguenza dell'emanazione di norme e/o regolamenti, circolari e direttive in materia.
5. Il *Fornitore* si obbliga, comunque, a dare immediata comunicazione ad *Equitalia Servizi* di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sulla regolare esecuzione del *Servizio*.
6. Il *Fornitore* s'impegna ad eseguire sia le attività di passaggio iniziale delle conoscenze all'avvio del *Contratto*, nel termine stabilito o in quello migliorativo se offerto, sia le attività di passaggio finale delle conoscenze al termine della scadenza del *Contratto*, tutto come meglio stabilito nel paragrafo 3.6 del *Capitolato Tecnico*; inoltre, il *Fornitore* s'impegna altresì a consentire l'affiancamento del proprio personale, nel corso di esecuzione dei *Servizi*, di personale di *Equitalia Servizi*, o di terzi da questa indicati, ogni qual volta ne ravvisi la necessità per garantire la corretta e/o tempestiva esecuzione delle proprie attività istituzionali.
7. Il *Fornitore* garantisce che, nell'esecuzione dei *Servizi*, saranno osservate tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza *pro tempore* vigenti. Il *Fornitore* si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne *Equitalia Servizi* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

8. Il *Fornitore* garantisce, altresì, l'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ed in particolare del D.Lgs. 81/2008, nonché di quelle disposizioni che dovessero essere emanate nel corso di validità del *Contratto*, in quanto applicabili.
9. Resta inteso che saranno a carico del *Fornitore*, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al successivo articolo 9, tutte le spese e gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'esecuzione a regola d'arte dei *Servizi*, ivi compresi gli oneri e le spese anche di trasferta.
10. Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza di quanto previsto dal presente articolo, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore* che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di *Equitalia Servizi*.
11. In caso di inadempimento da parte del *Fornitore* degli obblighi a cui lo stesso è tenuto ai sensi del presente articolo, *Equitalia Servizi* avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto*.

Articolo 5

Gestione delle risorse

1. Il *Fornitore* dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, i cui *curricula* sono stati prodotti in sede di *Offerta Tecnica*, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il *Contratto*, e garantisce e dichiara, altresì, che l'attività oggetto del *Contratto* costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di

propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

2. Il *Fornitore* prende atto ed accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali, ivi compreso il Responsabile del Servizio (Capo Progetto), i cui *curricula* nominativi sono stati prodotti in *Offerta Tecnica*, potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
 - a) su richiesta di *Equitalia Servizi*, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla stessa non adeguata alla perfetta esecuzione delle prestazioni alla stessa affidate;
 - b) su richiesta motivata del *Fornitore*, unicamente qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi.
3. Il *Fornitore* prende atto che la sostituzione dovrà avvenire nel rispetto dei termini e modalità previste al paragrafo 12.4 del *Capitolato Tecnico*; resta inteso che in nessun caso il *Fornitore* potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali i cui *curricula* sono stati prodotti con l'*Offerta Tecnica* o successivamente autorizzati, senza la preventiva autorizzazione scritta di *Equitalia Servizi*.
4. Il *Fornitore* ha l'obbligo, in ogni caso, di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali e di rispettare i livelli di servizio previsti dal *Capitolato Tecnico* o quelli migliorativi previsti dall'*Offerta Tecnica*.
5. Il *Fornitore* prende atto che gli oneri per la sostituzione del proprio personale, nonché quelli del periodo di affiancamento, sono a suo esclusivo carico.
6. Il *Fornitore* prende, altresì, atto che ogni eventuale inadempimento alla procedura di sostituzione di cui al paragrafo 12.4 del *Capitolato Tecnico* è sanzionato con i rilievi e/o le penali di cui all'Allegato A.

Articolo 6

Modalità di esecuzione e verifica di regolare esecuzione

1. Il *Fornitore* si obbliga ad impiegare, per lo svolgimento del *Servizio AMS*, il gruppo di lavoro con il mix di figure professionali indicato nell'*Offerta Tecnica*.
2. Il *Fornitore* si obbliga, altresì, ad impiegare, per lo svolgimento del *Servizio NSS*, il gruppo di lavoro con il mix di figure professionali ed i giorni/persona stabiliti, di volta in volta e per singole attività, nella documentazione di avvio di ogni intervento, in conformità di quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico* e nel rispetto di quanto indicato nell'*Offerta Tecnica*.
3. Il *Fornitore* prende atto che le quantità e/o dimensioni stabilite nel *Capitolato Tecnico* sono frutto di una stima al meglio delle conoscenze e, comunque, non sono vincolanti per *Equitalia Servizi*, atteso che con il *Contratto* il *Fornitore* stesso si impegna a svolgere le attività richieste da *Equitalia Servizi* nell'ambito dell'oggetto contrattuale ai prezzi unitari riportati nell'*Offerta Economica* e sino all'importo massimo contrattuale stabilito nel successivo articolo 9.
4. In particolare, il puntuale dimensionamento del fabbisogno per il *Servizio NSS* sarà determinato nella documentazione di ogni singolo intervento, tenuto peraltro conto che l'impegno delle risorse effettivamente impiegate ed il mix di profili professionali sarà suscettibile – nel corso contrattuale – di variazioni, in considerazione delle effettive esigenze di *Equitalia Servizi*, che potranno comportare periodicamente un fabbisogno di richieste aggiuntive, ovvero una loro riduzione rispetto a quanto preventivato.
5. Resta inteso che al verificarsi di picchi di lavoro, il *Fornitore* dovrà garantire la corretta esecuzione dei *Servizi* nel rispetto di quanto dallo stesso indicato nell'*Offerta Tecnica*.

6. Il *Fornitore* prende atto che *Equitalia Servizi* si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento, le modalità di esecuzione del *Contratto* e, comunque, la corrispondenza del mix di figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto previsto nel presente articolo e in particolare nella documentazione relativa ad ogni singolo intervento.
7. Le *Parti*, come previsto dal paragrafo 12.3 del *Capitolato Tecnico*, verificheranno periodicamente lo stato di avanzamento dei *Servizi* e, quindi, il rispetto dei Livelli di servizio previsti dal *Capitolato Tecnico* o, quelli migliorativi, previsti dall'*Offerta Tecnica*.
8. In ogni caso, le attività poste in essere dal *Fornitore* in esecuzione dei *Servizi* saranno sottoposte a verifica e/o collaudo da parte di *Equitalia Servizi*, secondo quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico* e nel D.P.R. 207/2010. Ogni verifica e/o collaudo sarà effettuata da *Equitalia Servizi*, in contraddittorio con il *Fornitore* e delle relative attività verrà redatto verbale di verifica e/o collaudo.
9. L'esito positivo delle predette verifiche e/o collaudo determina l'accettazione da parte di *Equitalia Servizi* delle attività prestate dal *Fornitore*.
10. Il *Fornitore* dovrà eseguire le prestazioni contrattuali nel rispetto dei Livelli di servizio e delle ulteriori condizioni, modalità e termini di adempimento stabiliti nel *Capitolato Tecnico*, o, se migliorativi, nell'*Offerta Tecnica*, pena l'applicazione delle penali di al successivo articolo 12.

Articolo 7

Stati di avanzamento attività

1. Per tutte le attività di cui al *Contratto*, il *Fornitore* deve sottoporre ad *Equitalia Servizi*, con cadenza mensile ed entro i primi tre giorni lavorativi del mese

- successivo a quello di interesse, uno “stato avanzamento attività” redatto secondo modalità concordate tra le *Parti*, nel rispetto di quanto previsto nel *Capitolato Tecnico*.
2. Lo stato avanzamento attività deve fare riferimento al Piano di Qualità, a sua volta coerente e coordinato con la documentazione di avvio di ogni singolo intervento e con l'*Offerta Tecnica*.
 3. *Equitalia Servizi*, o terzi da questa incaricati, si riserva il diritto di verificare in ogni momento quanto riportato dagli stati avanzamento attività.
 4. Le *Parti*, come previsto dal paragrafo 12.3 del *Capitolato Tecnico*, verificheranno periodicamente lo stato avanzamento di tutte le attività affidate al *Fornitore* anche al fine di individuare eventuali criticità e conseguenti azioni correttive che il *Fornitore* medesimo si impegna ad effettuare nei tempi concordati tra le *Parti* stesse.
 5. Tutti gli stati di avanzamento attività sono soggetti ad approvazione di *Equitalia Servizi*. In assenza di approvazione esplicita entro i successivi 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione, ed in assenza di indicazioni differenti, lo stato di avanzamento si intenderà approvato.
 6. Gli stati di avanzamento approvati da *Equitalia Servizi* verranno utilizzati sia ai fini della verifica dei Livelli di servizio, sia ai fini della eventuale applicazione delle penali, sia ai fini della determinazione e/o liquidazione dei corrispettivi.

Articolo 8

Rappresentanti delle Parti per l'esecuzione del Contratto

1. Per la gestione dell'esecuzione del *Contratto*, anche ai fini della definizione delle eventuali problematiche operative che dovessero emergere nell'esecuzione dei *Servizi*, nonché ai fini di gestire i rapporti amministrativi e tecnici tra le *Parti*, ai

- sensi dell'articolo 299 e seguenti del D.P.R. 207/2010, queste ultime hanno nominato un proprio rappresentante.
2. Il rappresentante di *Equitalia Servizi* è il Sig. xxxxxxxxxxx, nominato, ai sensi dell'articolo 300 del D.P.R. 207/2010, Direttore dell'esecuzione del contratto, mentre il rappresentante del *Fornitore* è il Sig. xxxxxxxx.
 3. Il *Fornitore* dà atto che, in considerazione del ruolo e delle funzioni attribuite al proprio rappresentante, ai sensi del presente articolo, lo stesso è munito dei necessari poteri con premessa di avere fin d'ora per rato e valido il suo operato.
 4. L'eventuale sostituzione del rappresentante dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'altra *Parte*; in detta comunicazione dovrà essere indicato il nominativo del sostituto.
 5. Resta inteso che tutte le comunicazioni tra i rappresentanti delle *Parti*, ancorché non espressamente previste dal *Contratto*, dovranno essere scambiate mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) o, in caso di momentanea indisponibilità, mediante l'utilizzo di qualsiasi mezzo idoneo ad attestare la trasmissione, la ricezione e la presa d'atto della comunicazione stessa.

Articolo 9

Corrispettivi

1. Il corrispettivo complessivo massimo per l'esecuzione dei *Servizi* nel periodo di efficacia del *Contratto*, è pari ad € xxxxxxxxxxx,xxx= (xxxxxxxxxxxxxxxx/xxx), oltre l'IVA, come risultante dall'*Offerta Economica* presentata dal *Fornitore* in sede di gara.
2. Il suddetto corrispettivo complessivo massimo è stato determinato dalla sommatoria del corrispettivo indicato dal *Fornitore*, per il *Servizio AMS* e per il *Servizio NSS*,

come riportato nelle Tabelle Prezzi allegate all'*Offerta Economica*.

3. *Equitalia Servizi*, nell'ambito dei corrispettivi massimi di seguito riportati, riconoscerà al *Fornitore*, il corrispettivo dallo stesso maturato per l'esecuzione di ciascuno dei *Servizi* con le modalità previste dal successivo articolo 10 e segnatamente:
 - a) € _____, oltre IVA, per il *Servizio NSS* (MEV, nuovi progetti, implementazione dei sistemi esistenti e supporto specialistico);
 - b) € _____, oltre IVA, per il *Servizio AMS* (MAC e MAA).
4. Resta inteso che, anche ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 6, il *Fornitore* non potrà vantare alcuna pretesa, diritto o ragione anche a titolo risarcitorio o di indennizzo, nei confronti di *Equitalia Servizi* nel caso in cui, in conseguenza delle effettive esigenze di *Equitalia Servizi* stessa, si determini anche un sostanziale scostamento tra la stima delle quantità e dimensioni dei *Servizi* previste dal *Capitolato Tecnico* e quanto effettivamente prestato nel corso di durata del *Contratto*.
5. Il *Fornitore* dichiara che i prezzi unitari offerti e riportati nelle Tabelle Prezzi allegate all'*Offerta Economica* sono stati determinati in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a proprio esclusivo rischio, tenendo conto delle condizioni e modalità di esecuzione dei *Servizi* previsti dal *Contratto* e dal *Capitolato Tecnico*.
6. Il *Fornitore* dichiara, altresì, che i suddetti prezzi unitari devono intendersi fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità sopraggiunti e che gli stessi s'intendono comprensivi di ogni onere e spesa derivanti dagli obblighi assunti con il *Contratto* nonché dall'osservanza di leggi e regolamenti.

7. Il *Fornitore* rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467 c.c. e la revisione del corrispettivo complessivo presunto di cui all'articolo 1664 c.c. anche nell'ipotesi in cui si verificano variazioni del costo dei materiali e della manodopera tali da determinare un aumento superiore al 10% (dieci per cento) dei prezzi unitari indicati nelle Tabelle Prezzi allegate all'*Offerta Economica*.
8. Il *Fornitore* prende atto che, con riferimento ai suddetti prezzi unitari, potrà comunque trovare applicazione, al termine di ciascun anno di efficacia del *Contratto*, quanto disposto dall'articolo 115 del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 10

Fatturazione e modalità di pagamento

1. Per la fatturazione dei corrispettivi maturati dal *Fornitore* per le attività prestate a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, sono previste le seguenti modalità e termini:
- a) Servizio AMS: verrà riconosciuto un canone mensile fisso posticipato, pari ad € _____, oltre IVA, che dovrà essere fatturato a decorrere dalla data di effettiva prestazione del servizio stesso;
- b) Servizio NSS: verrà riconosciuto un corrispettivo a misura, che dovrà essere fatturato per le attività effettivamente eseguite. Nello specifico:
- i) per le attività di manutenzione evolutiva (MEV), nuovi progetti ed implementazioni dei sistemi esistenti, ciascun intervento verrà fatturato, secondo quanto di seguito riportato:
- il 30% del corrispettivo dell'intervento definito nel "modulo affidamento" di cui al paragrafo 8.4.1 del *Capitolato Tecnico*, all'avvio

del primo ciclo di collaudo risultante dallo stato avanzamento attività validato da *Equitalia Servizi*;

- il 60% del corrispettivo effettivo dell'intervento determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 12.2.7 del *Capitolato Tecnico*, all'avvio in esercizio dell'intervento stesso risultante dallo stato avanzamento attività validato da *Equitalia Servizi*;
- il saldo - risultante dalla differenza tra quanto già corrisposto ed il corrispettivo effettivo dell'intervento, determinato come sopra - trascorsi 4 mesi dalla data di avvio in esercizio;

Per gli interventi per i quali, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 12.2.2 del *Capitolato Tecnico*, *Equitalia Servizi* ha affidato le sole attività di "Preparazione del Progetto ed Analisi" (fase 1 - ciclo ridotto) il corrispettivo di ciascun intervento, definito nel "modulo affidamento", verrà fatturato all'esito positivo delle verifiche sulla documentazione prodotta, risultante dallo stato avanzamento attività validato da *Equitalia Servizi*;

ii) per le attività di supporto specialistico, nell'ambito del corrispettivo di ciascun intervento definito nel "modulo affidamento", verrà fatturato all'esito positivo delle verifiche di cui al paragrafo 8.4.4 del *Capitolato Tecnico* sulla base dei giorni uomo effettivamente prestati risultanti dallo stato avanzamento attività validato da *Equitalia Servizi*.

2. Per il pagamento dei corrispettivi contrattuali, il *Fornitore* emetterà apposite fatture mensili posticipate il cui importo sarà determinato ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 1, oltre IVA ed al netto della ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinqueper cento), che verrà corrisposta da *Equitalia Servizi* solo al

termine del *Contratto*, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

3. Le fatture dovranno essere spedite in originale ad "*Equitalia Servizi S.p.A. - Servizio Contabilità - Via Benedetto Croce, n. 124 - 00142 ROMA*", avendo cura di apporre sulla busta l'indicazione "FATTURA COMMERCIALE".
4. Ciascuna fattura, intestata ad "*Equitalia Servizi S.p.A.*", dovrà riportare in evidenza il numero di repertorio del presente *Contratto* nonché il seguente codice identificativo gara (CIG) n. xxxxxxxxxx. La fattura dovrà contenere l'indicazione di ciascun servizio a cui la stessa si riferisce; alla fattura dovrà essere allegato il relativo stato avanzamento attività approvato da *Equitalia Servizi*.
5. *Equitalia Servizi* provvederà al pagamento degli importi delle fatture, entro 30 (trenta) giorni solari fine mese data fattura, mediante bonifico sul conto corrente dedicato del *Fornitore*, riportato nella comunicazione di cui alle premesse. L'attestazione bancaria dell'avvenuto bonifico sul suddetto conto corrente dedicato, costituirà a tutti gli effetti quietanza liberatoria.
6. Il *Fornitore* si obbliga a comunicare per iscritto ad *Equitalia Servizi*, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del suddetto conto corrente dedicato e/o delle persone delegate ad operare su di esso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
7. Il *Fornitore* prende atto che ai fini del pagamento delle fatture *Equitalia Servizi* dovrà accertare:
 - l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali in materia di contributi previdenziali (INPS) e assistenziali (INAIL), ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 207/2010;
 - l'insussistenza di inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla

notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno diecimila Euro, ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e secondo le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008 n. 40.

8. Qualora dalle suddette verifiche risultino inadempienze del *Fornitore*, *Equitalia Servizi* procederà nel rispetto di quanto previsto dalla suddetta normativa.
9. Il *Fornitore* prende atto che il mancato, ritardato o parziale pagamento della fattura a seguito del mancato rispetto di quanto sopra previsto o a seguito dei suddetti accertamenti, non potrà essere imputato a responsabilità di *Equitalia Servizi* e pertanto il *Fornitore* non potrà avanzare, a qualsiasi titolo o ragione, pretese anche risarcitorie.
10. In caso di ritardato o parziale pagamento delle fatture per cause imputabili ad *Equitalia Servizi*, quest'ultima sarà tenuta a corrispondere al *Fornitore*, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, gli interessi moratori nei termini e condizioni di seguito indicati.
11. Gli interessi moratori saranno dovuti solo a seguito di invio da parte del *Fornitore*, di formale messa in mora di *Equitalia Servizi* ed a condizione che l'esecuzione dei *Servizi*, non abbia dato luogo a contestazioni da parte di *Equitalia Servizi* stessa.
12. Ai fini del calcolo degli interessi moratori, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002, verrà assunto il saggio degli interessi della Banca Centrale Europea pubblicato sulla G.U.R.I. in vigore per il semestre in cui è effettuato il pagamento al *Fornitore*, maggiorato di sette punti percentuali.
13. Il saggio degli interessi, come sopra determinato, verrà applicato alla somma dovuta al *Fornitore* al netto dell'eventuale importo dovuto dal *Fornitore* stesso ad *Equitalia Servizi* a causa dell'inadempimento delle obbligazioni assunte con il *Contratto*, rivalutato nei termini di cui sopra.

14. Resta inteso che a seguito della corresponsione degli interessi moratori come sopra determinati, il *Fornitore* non potrà vantare alcun diritto e/o avanzare alcuna pretesa a qualsiasi titolo, anche risarcitorio, nei confronti di *Equitalia Servizi*.
15. Il *Fornitore* accetta espressamente i termini e le condizioni riportati nei precedenti commi, considerandoli non iniqui ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 231/2002.
16. Resta peraltro espressamente inteso che, il ritardato e/o parziale pagamento della fattura non farà venir meno l'obbligo del *Fornitore* all'esecuzione a regola d'arte dei *Servizi*. L'eventuale interruzione dei *Servizi* costituirà grave inadempimento del *Fornitore*; *Equitalia Servizi* avrà pertanto la facoltà di risolvere di diritto il *Contratto*.

eventuali in caso di RTI

17. Considerato che il *Fornitore* è un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal presente articolo in capo al *Fornitore* s'intendono, comunque, assunti da ciascuna delle Società costituenti il RTI.
18. Salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle Società raggruppate nei confronti di *Equitalia Servizi*, le stesse provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il RTI potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività.
19. La Società mandataria del Raggruppamento è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ciascuna Società sarà tenuta ad emettere le proprie fatture nel rispetto

di quanto riportato nel presente articolo.

Articolo 11

Cauzione

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dal *Fornitore* con la stipula del *Contratto*, il *Fornitore* medesimo ha prestato la cauzione definitiva, di cui alle premesse, rilasciata nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006.
2. La garanzia opera nei confronti di *Equitalia Servizi* a far data dalla sottoscrizione del *Contratto* e per tutta la durata del medesimo. Il *Fornitore*, pertanto, s'impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione per tutta la durata del *Contratto* e, comunque, sino al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte di *Equitalia Servizi*.
3. La cauzione sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006, previa deduzione dei crediti di *Equitalia Servizi* verso il *Fornitore*.
4. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per qualsiasi causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta di *Equitalia Servizi*.
5. Il *Fornitore* prende atto che, sino alla data di avvenuta reintegrazione della cauzione, *Equitalia Servizi* potrà sospendere i pagamenti ai sensi dell'articolo 1460 c.c..
6. In caso di violazione da parte del *Fornitore* dell'obbligo di reintegrare la cauzione, *Equitalia Servizi* potrà risolvere di diritto il *Contratto*.

Articolo 12

Penali

1. Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione delle attività relative ai *Servizi* oggetto del *Contratto*, rispetto ai Livelli di servizio e alle ulteriori modalità di adempimento stabiliti nel *Capitolato Tecnico*, o se migliorativi, nell'*Offerta Tecnica*, che non siano imputabili rispettivamente ad *Equitalia Servizi* o a forza maggiore o caso fortuito, *Equitalia Servizi*, applicherà al *Fornitore* le penali dettagliatamente descritte e regolate nell'allegato A al *Contratto*.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il *Fornitore* esegua la prestazione dei *Servizi* in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al *Contratto*, al *Capitolato Tecnico*, agli altri atti della gara di cui alle premesse. In tal caso *Equitalia Servizi* applicherà al *Fornitore* le suddette penali sino alla data in cui i *Servizi* inizieranno ad essere eseguiti in modo effettivamente conforme al *Contratto*.
3. In caso di inadempimenti che si protraggono nel tempo per interventi che possono compromettere le ordinarie attività istituzionali di *Equitalia Servizi*, quest'ultima ha facoltà di agire mediante esecuzione in danno, addebitando al *Fornitore* ogni maggiore onere e/o spesa derivante dalla prestazione di terzi.
4. Tutte le penali applicabili devono considerarsi cumulabili e comunque applicabili nel rispetto del limite massimo del 10% del corrispettivo complessivo massimo del *Contratto*; il raggiungimento di tale limite massimo costituirà attestazione di grave inadempimento da parte del *Fornitore* agli obblighi contrattualmente assunti.
5. Per giustificati motivi ed a richiesta del *Fornitore*, *Equitalia Servizi* potrà concedere eventuali proroghe dei termini di adempimento.
6. *Equitalia Servizi*, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al

presente articolo, potrà, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della cauzionale di cui al precedente articolo 11, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al *Fornitore* a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati, in ogni caso, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

7. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal *Fornitore* e da questo comunicate ad *Equitalia Servizi* nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
8. Ferma restando l'applicazione delle penali, *Equitalia Servizi* si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del *Contratto* nell'ipotesi di grave inadempimento, di cui al precedente comma 4.
9. Il pagamento della relativa penale non esonera in nessun caso il *Fornitore* dal rimuovere l'inadempimento.

Articolo 13

Responsabilità

1. Il *Fornitore* è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, a persone e cose – beni mobili e immobili, anche condotti in locazione - di *Equitalia Servizi* e/o di terzi, che dovessero essere causati in esecuzione dei *Servizi*, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze di propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o eventuali subappaltatori.
2. Il *Fornitore* è altresì responsabile e pertanto tenuto a risarcire *Equitalia Servizi* per ogni pregiudizio, danno, penale, onere, costo e spesa (ivi incluse quelle legali) che quest'ultima dovesse subire a seguito di azione e/o pretesa avanzata da terzi in

conseguenza dell'esecuzione dei *Servizi*, o in conseguenza di fatti e/o atti, anche omissivi, imputabili al *Fornitore* stesso.

3. A tal fine il *Fornitore* ha rilasciato la polizza assicurativa, di cui alle premesse, a beneficio di *Equitalia Servizi*, valevole per l'intera durata del *Contratto*, e comunque prorogata fino al completo adempimento dei *Servizi*.
4. Resta ferma la responsabilità del *Fornitore* per danni dallo stesso cagionati e non garantiti dalla copertura assicurativa, ovvero per danni il cui risarcimento è superiore al massimale unico della polizza assicurativa.

Articolo 14

Risoluzione

1. Il *Fornitore* prende atto che *Equitalia Servizi* potrà risolvere di diritto il *Contratto*, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., oltre che nei casi espressamente previsti in altri articoli del *Contratto* medesimo, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato che nel corso della procedura di gara, di cui alle premesse, il *Fornitore* abbia presentato dichiarazioni mendaci o atti falsi;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del *Contratto* e/o per l'esecuzione dei *Servizi*;
 - c) qualora a seguito della variazione della composizione azionaria del *Fornitore*, comunicata dallo stesso ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi.
2. Il *Fornitore* prende atto che qualora *Equitalia Servizi* intendesse risolvere di diritto il *Contratto*, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., *Equitalia Servizi* stessa ne darà comunicazione al *Fornitore* tramite lettera Raccomandata A.R. ovvero tramite PEC.

3. Il *Fornitore* prende, altresì, atto che in ogni caso, la risoluzione di diritto del *Contratto*, non farà venir meno il diritto di *Equitalia Servizi* di fare eseguire i *Servizi* in danno del *Fornitore* e/o richiedere il risarcimento dei danni subiti; in caso di risoluzione di diritto del *Contratto*, *Equitalia Servizi* provvederà comunque ad incamerare la cauzione definitiva prestata dal *Fornitore*.
4. Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del *Fornitore* o di risoluzione per grave inadempimento, *Equitalia Servizi* si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 140, D.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 15

Recesso

1. *Equitalia Servizi* si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere in tutto o in parte dal *Contratto* in qualsiasi momento, dandone comunicazione al *Fornitore* almeno 15 (quindici) giorni solari prima della data di efficacia del recesso, indicata nella comunicazione stessa.
2. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, il *Fornitore* dovrà cessare i *Servizi* fermo restando il completamento di tutte le attività necessarie ad assicurare che tale cessazione non comporti danno alcuno ad *Equitalia Servizi*.
3. In caso di recesso il *Fornitore* oltre al pagamento del corrispettivo per le attività per le quali avrà prestato a regola d'arte i *Servizi* avrà diritto al pagamento di un indennizzo che verrà concordato tra le *Parti* in misura comunque non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo risultante dalla differenza tra il corrispettivo complessivo maturato dal *Fornitore* per l'esecuzione dei *Servizi* e il corrispettivo

complessivo massimo presunto, di cui al precedente articolo 9.

4. Resta inteso che, oltre al pagamento di quanto previsto dal presente articolo, il *Fornitore* non potrà avanzare, a qualsiasi titolo o ragione, pretese risarcitorie, ovvero pretese di ulteriori compensi e/o indennizzi e/o rimborsi spese.
5. Il recesso non farà comunque venir meno l'obbligo del *Fornitore* di prestare la garanzia relativamente a quanto realizzato in esecuzione del *Servizio NSS* di cui al paragrafo 3.3 del *Capitolato Tecnico*.

Articolo 16

Recesso per giusta causa

1. *Equitalia Servizi* ha diritto di recedere unilateralmente in tutto o in parte dal *Contratto* al verificarsi di una giusta causa, dandone comunicazione al *Fornitore* nella quale verrà altresì indicata la data di efficacia del recesso.
2. Resta inteso che per giusta causa s'intende il verificarsi in capo al *Fornitore* di un fatto e/o evento che faccia venire meno il rapporto di fiducia, presupposto della conclusione del *Contratto*, quali a titolo indicativo e non esaustivo:
 - i) il deposito contro il *Fornitore* di un ricorso promosso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del *Fornitore*;
 - ii) il rinvio a giudizio di un rappresentante del *Fornitore*, per delitti relativi alla gestione d'impresa che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e

- moralità del *Fornitore* stesso o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere, in qualsiasi modo, l'immagine di *Equitalia Servizi*;
- iii) in caso di reiterati inadempimenti, anche se non gravi e/o non sanzionati con l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12;
- iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente *Contratto*.
3. Il *Fornitore* si obbliga a comunicare per iscritto ad *Equitalia Servizi* tempestivamente e, comunque, in un termine non superiore a 15 (quindici) giorni solari, il verificarsi di una delle ipotesi di cui al precedente comma lettere *i*) ed *ii*), o di ogni fatto e/o evento che possa incidere sul rapporto di fiducia. La mancata comunicazione nel suddetto termine sarà considerata grave inadempienza da parte del *Fornitore* ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 14.
4. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, il *Fornitore* dovrà cessare i *Servizi* fermo restando il completamento di tutte le attività necessarie ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno ad *Equitalia Servizi*.
5. In caso di recesso il *Fornitore* avrà diritto al pagamento del corrispettivo relativo alla parte di *Servizi* prestata a regola d'arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 e 1738c.c..
6. Il recesso non farà comunque venir meno l'obbligo del *Fornitore* di prestare la garanzia relativamente a quanto realizzato in esecuzione del *Servizio NSS* di cui al paragrafo 3.3 del *Capitolato Tecnico*.

Articolo 17

Disposizioni antimafia

1. Il *Fornitore* prende atto che l'efficacia del *Contratto* è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.
2. Il *Fornitore*, fermo restando l'esatto adempimento di quanto previsto dal *Contratto* in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, si obbliga al rispetto di quanto ulteriormente disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed, in particolare, di quanto disposto in ordine ai rapporti con i propri dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi riferibili, anche se non in via esclusiva, alle prestazioni oggetto del *Contratto* stesso ("filiera rilevante delle imprese").
3. In caso di violazione dei suddetti obblighi, *Equitalia Servizi*, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla suddetta legge 136/2010, ne darà comunicazione alle Autorità competenti ed avrà facoltà di risolvere di diritto il *Contratto*.
4. Il *Fornitore* prende altresì atto che, ai sensi di quanto previsto dalla normativa antimafia, nel corso di durata del *Contratto*, non dovranno essere emessi, nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di amministrazione del *Fornitore* stesso, provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni ovvero, nei confronti del *Fornitore* medesimo, non dovranno sussistere tentativi di infiltrazione mafiosa o essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
5. Il *Fornitore* s'impegna, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 o, in quanto applicabili, ai sensi delle leggi n. 1423/1956, n. 575/1965, n. 203/1991 e successive disposizioni in

materia, a comunicare per iscritto ad *Equitalia Servizi*, tempestivamente e, comunque, in un termine non superiore a 15 (quindici) giorni solari, i seguenti fatti che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione del *Contratto*:

- a) l'istruzione di procedimenti ovvero l'emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei confronti della società, del suo legale rappresentante, nonché dei componenti l'organo di amministrazione;
 - b) ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e nell'organo di amministrazione;
 - c) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del *Contratto* con la dichiarazione resa ai fini di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
 - d) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione *pro tempore* vigente.
6. La mancata comunicazione nel suddetto termine sarà considerata grave inadempienza da parte del *Fornitore* ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 16.
7. Il *Fornitore* prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del *Contratto*, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 4, *Equitalia Servizi* potrà risolvere di diritto il *Contratto*.

Articolo 18

Obblighi nei confronti del personale dipendente

1. Il *Fornitore* dichiara che con il proprio personale preposto all'esecuzione dei *Servizi*, intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione diretto, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente.

2. Resta inteso che detto personale dipenderà solo ed esclusivamente dal *Fornitore* medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di *Equitalia Servizi* la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
3. Il *Fornitore* è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso detto personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
4. Il *Fornitore* è altresì tenuto ad applicare, nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione dei *Servizi*, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del *Contratto*, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
5. Il *Fornitore* si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
6. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il *Fornitore* per tutto il periodo di validità del *Contratto* anche nel caso in cui il *Fornitore* non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
7. Il *Fornitore* prende atto che qualora venga accertato un inadempimento, anche a uno solo degli obblighi di cui ai precedenti commi, *Equitalia Servizi*, previa contestazione dell'inadempienza e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni, applicherà quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010.
8. Resta inteso che qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 6, comma 8 del D.P.R.

- n. 207/2010, *Equitalia Servizi*, previa contestazione dell'inadempienza e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni, potrà risolvere di diritto il *Contratto*.
9. In ogni caso il *Fornitore* è, e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione dei *Servizi* e, pertanto, s'impegna sin d'ora, a manlevare e tenere indenne *Equitalia Servizi* da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi, in ragione del mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo o comunque in relazione all'esecuzione del *Contratto*.
10. Il *Fornitore* prende atto che i pagamenti destinati al personale dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; in caso di violazione, *Equitalia Servizi* potrà risolvere di diritto il *Contratto*.

Articolo 19

Obbligo di riservatezza

1. Sono da considerati riservati tutti i dati e le informazioni messi a disposizione del *Fornitore* nonché quelli di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del *Contratto*, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, la documentazione realizzata in esecuzione dei *Servizi* ed ogni altra informazione, concetto, idea, procedimento, metodo e/o dato, anche tecnico, relativo ai *Servizi* stessi.
2. Fermi restando gli obblighi assunti dal *Fornitore* in ordine al trattamento dei dati di cui oltre, il *Fornitore* stesso assume l'obbligo di mantenere riservati i dati e/o le informazioni di cui al precedente comma. L'obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in alcun modo e in qualsiasi forma, i suddetti dati, informazioni

e documenti e di farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del *Contratto*.

3. Il *Fornitore* è responsabile, anche per conto del personale impiegato nell'esecuzione del *Servizio*, compresi i collaboratori, dell'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti; il *Fornitore* dovrà imporre e far rispettare l'obbligo di riservatezza a tutti coloro che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza dei dati riservati.
4. L'obbligo di riservatezza permarrà anche successivamente alla scadenza del *Contratto* o in qualsiasi altra ipotesi di cessazione della sua validità, sino a quando i suddetti dati e informazioni non divengano di pubblico dominio.
5. È fatto espresso divieto al *Fornitore* di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del *Contratto* e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di *Equitalia Servizi*. Nel caso in cui il *Fornitore* debba comprovare la capacità tecnica e professionale ai fini della sua partecipazione a procedure pubbliche di selezione, troverà applicazione quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 163/2006.
6. In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, fermo restando l'obbligo del *Fornitore* a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad *Equitalia Servizi*, quest'ultima avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto*.

Articolo 20

Trattamento dei dati

1. Il *Fornitore* prende atto che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice Privacy", *Equitalia*

Servizi è “Responsabile” dei dati personali che la stessa consegnerà, di volta in volta, al *Fornitore* per l’esecuzione dei *Servizi*.

2. Il *Fornitore* è legittimato, in forza del *Contratto*, ad eseguire i soli trattamenti necessari per l’esatta esecuzione dei *Servizi*.
3. Prima dell’avvio dei *Servizi* il *Fornitore* è obbligato a fornire ad *Equitalia Servizi* l’elenco nominativo del proprio personale che verrà impiegato al trattamento di detti dati. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Codice Privacy, il personale indicato nel suddetto elenco rivestirà la qualifica di “Incaricato” del trattamento dei dati.
4. Il *Fornitore* s’impegna a tenere aggiornato l’elenco degli “Incaricati” ed a comunicare tempestivamente ad *Equitalia Servizi*, le eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso di efficacia del *Contratto*.
5. Il trattamento dei dati, necessario per l’esecuzione dei *Servizi*, dovrà essere svolto nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalle Istruzioni per il trattamento dei dati personali, di cui all’allegato B al *Contratto*.
6. In ogni caso il *Fornitore* e gli “Incaricati” saranno tenuti al rispetto delle eventuali ulteriori istruzioni che *Equitalia Servizi* e/o il “Titolare” del trattamento dei dati, potrà impartite nel corso di efficacia del *Contratto*.
7. Il *Fornitore* dichiara espressamente di aver adottato le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali di cui al Codice Privacy e s’impegna, ora per allora, ad adottare le misure di sicurezza che dovessero essere in futuro previste ai sensi dell’articolo 36 del Codice Privacy stesso.
8. *Equitalia Servizi* si riserva la facoltà, per tutta la durata del *Contratto*, di verificare il rispetto delle istruzioni previste dal documento di cui all’Allegato B e di quelle

eventualmente impartite ai sensi del precedente comma 6, nonché di verificare il rispetto e/o l'adozione delle misure minime di sicurezza.

9. Nel caso in cui *Equitalia Servizi* dovesse accertare difformità rispetto alle prescrizioni previste dal presente articolo, il *Fornitore* sarà tenuto ad adeguarsi nei termini indicati da *Equitalia Servizi* stessa, pena la risoluzione di diritto del *Contratto*.
10. In ogni caso il *Fornitore* sarà ritenuto l'unico responsabile e pertanto sarà tenuto a manlevare e tenere indenne *Equitalia Servizi* da ogni pretesa, anche risarcitoria, avanzata dal Titolare e/o da terzi in conseguenza del trattamento dei dati in violazione a quanto previsto dal presente articolo e dalle disposizioni normative e regolamentari dettate in materia

Articolo 21

Proprietà dei prodotti e della documentazione,

Titolarità delle opere dell'ingegno, utilizzo e sfruttamento

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale e documentazione anche formativo creato, inventato, predisposto o realizzato dal *Fornitore* o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del *Contratto* rimarranno di titolarità esclusiva di *Equitalia Servizi* che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale. Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile, in favore di *Equitalia Servizi*.

2. Il *Fornitore* si obbliga espressamente a fornire ad *Equitalia Servizi* tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore di *Equitalia Servizi* in eventuali registri od elenchi pubblici.
3. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del *Contratto* è di esclusiva proprietà di *Equitalia Servizi* che ne potrà disporre liberamente e illimitatamente.
4. In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, *Equitalia Servizi* potrà risolvere di diritto il *Contratto*.
5. Il software realizzato e/o personalizzato in esecuzione del *Contratto* è di proprietà di *Equitalia Servizi* a decorrere dal collaudo positivo del software medesimo; il *Fornitore* dovrà fornire il relativo codice sorgente e la documentazione delle applicazioni realizzate in esecuzione del *Contratto*.
6. Per l'eventuale software di base e applicativo fornito in esecuzione dei *Servizi*, le relative licenze d'uso sono cedute o trasferite direttamente in capo ad *Equitalia Servizi* che ne sarà titolare; le licenze, tuttavia, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive ed evolutive, da parte di *Equitalia Servizi* e di terzi da questa autorizzati, le medesime licenze dovranno essere illimitate e trasferibili a terzi.
7. Restano esclusi dalla titolarità di *Equitalia Servizi* tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti utilizzati nell'esecuzione contrattuale, e procedure software

preesistenti, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti.

Articolo 22

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il *Fornitore* assume ogni responsabilità in ordine a quanto realizzato in esecuzione del *Contratto* nonché in conseguenza dell'uso di dispositivi, programmi software o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa di cui terzi ne siano titolari.
2. Qualora venga promossa nei confronti di *Equitalia Servizi* azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione dei *Servizi* e/o realizzati in esecuzione del *Contratto*, il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne *Equitalia Servizi*, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
3. *Equitalia Servizi* sarà comunque tenuta ad informare prontamente il *Fornitore* delle suddette iniziative giudiziarie.
4. Resta sin d'ora inteso che qualora la pretesa azionata da terzi risulti fondata con sentenza, anche provvisoriamente esecutiva, *Equitalia Servizi* potrà risolvere di diritto il *Contratto*, fermo restando l'obbligo del *Fornitore* di adoperarsi, sopportando i relativi oneri e spese, affinché *Equitalia Servizi* ottenga il diritto di continuare ad usare quanto realizzato in esecuzione del *Contratto*.

Articolo 23

Divieto di cessione del Contratto

1. È fatto espresso divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il *Contratto*, a pena di nullità della cessione stessa.

2. Resta inteso che, nell'ipotesi di cessione di azienda o del ramo d'azienda preposto all'esecuzione del *Servizio* da parte del *Fornitore*, nonché nel caso di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al *Fornitore* medesimo, troverà applicazione quanto previsto dall'articolo 116 del D.Lgs. 163/2006.
3. In caso di inosservanza di quanto previsto al precedente comma 1, *Equitalia Servizi* potrà risolvere di diritto il *Contratto*.

Articolo 24

Cessione del credito

1. Il *Fornitore* prende atto che i crediti derivanti dall'esecuzione del *Contratto* potranno essere ceduti a banche o intermediari finanziari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 117 del D.Lgs. 163/2006.
2. Il *Fornitore*, altresì, prende atto che sarà in facoltà di *Equitalia Servizi* rifiutare la cessione del credito; inoltre, anche in caso di autorizzazione alla cessione, *Equitalia Servizi* potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al *Fornitore* in base al *Contratto*.
3. In caso di inosservanza di quanto previsto ai precedenti commi, *Equitalia Servizi* potrà risolvere di diritto il *Contratto*.

Articolo 25

Subappalto

1. Non essendo stato dichiarato in sede di offerta, è fatto divieto al *Fornitore* di subappaltare le prestazioni oggetto del *Contratto*.
2. In caso di violazione dell'obbligo di cui sopra, *Equitalia Servizi* potrà risolvere di diritto il *Contratto*.

ovvero, in alternativa

1. Il *Fornitore*, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, potrà ricorrere al subappalto nel rispetto delle condizioni, modalità, limiti e termini previsti dall'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006.
2. *Equitalia Servizi* rilascerà l'autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata dal *Fornitore* ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e previo accertamento dei requisiti in capo al subappaltatore.
3. Il *Fornitore*, in particolare, prende atto che il contratto di subappalto dovrà prevedere, pena la nullità del contratto medesimo, le clausole relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
4. Resta inteso che qualora il *Fornitore* abbia notizia dell'inadempimento da parte del subfornitore ai suddetti obblighi di tracciabilità finanziaria, sarà obbligato a darne immediata comunicazione scritta ad *Equitalia Servizi* ed alla Prefettura - Ufficio territoriale dello Stato, di Roma.
5. Nell'ipotesi di affidamento in subappalto, il *Fornitore* sarà obbligato a trasmettere ad *Equitalia Servizi*, entro 20 (venti) giorni solari dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a questo effettuati, con l'indicazione delle ritenute in garanzia effettuate.
6. Qualora il *Fornitore* non trasmetta le fatture quietanzate dal subappaltatore entro il predetto termine, *Equitalia Servizi* sospenderà il pagamento dei corrispettivi allo stesso dovuti.
7. Il *Fornitore* prende atto che il subappalto non comporta alcuna modifica degli obblighi ed oneri dello stesso assunti con la sottoscrizione del presente *Contratto*; il *Fornitore*, pertanto, rimane unico e solo responsabile nei confronti di *Equitalia*

Servizi delle prestazioni subappaltate.

8. Resta fermo quant'altro stabilito all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 26

Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le *Parti* in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del *Contratto* sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 27

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a *Equitalia Servizi* per legge.
2. Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il *Fornitore* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.
3. Conseguentemente al *Contratto* dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nell'ipotesi di registrazione "in caso d'uso".
4. Resta, infatti, inteso tra le *Parti* che il *Contratto* sarà registrato solo "in caso d'uso" e le relative spese (compresi sanzioni e interessi) saranno a carico della parte che, con il proprio inadempimento, vi avrà dato causa.

Articolo 28

Trasparenza e Codice Etico

1. Il *Fornitore* espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del *Contratto*;

- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la partecipazione alla procedura e/o la conclusione del *Contratto*;
- c) dichiara di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge 287/1990, e che l'offerta economica presentata in sede di procedura è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del *Contratto* rispetto agli obblighi con esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Il *Fornitore* prende atto che *Equitalia Servizi* ha adottato, ai sensi e per le finalità di cui al D.Lgs. 231/2001, un Codice Etico contenente, tra l'altro, i principi e i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca e/o intrattenga rapporti con *Equitalia Servizi* stessa, nonché un Modello Organizzativo che, assicurando condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali e prevedendo un apparato sanzionatorio in caso di violazione di quanto in esso previsto, dà concretezza all'affermazione dei suddetti principi e valori.
3. Con la sottoscrizione del *Contratto*, il *Fornitore* dichiara espressamente di aver preso atto di quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo adottati da *Equitalia Servizi* e si obbliga al rispetto di quanto ivi disposto.
4. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma 1, ovvero il *Fornitore* non rispettasse gli impegni e gli

obblighi ivi assunti per tutta la durata del *Contratto* o, ancora, il *Fornitore* ponga in essere una condotta tale da esporre *Equitalia Servizi* al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001, ovvero violi le disposizioni del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo suddetti, *Equitalia Servizi* potrà risolvere di diritto il *Contratto*.

Articolo 29

Clausola finale

1. I termini previsti dal *Contratto*, nonché dal *Capitolato Tecnico*, sono da considerarsi a tutti gli effetti, termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 c.c..
2. Qualsiasi modifica alle clausole del *Contratto* sarà valida e vincolante solo se fatta per atto sottoscritto tra le *Parti*.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del *Contratto* da parte di *Equitalia Servizi* non costituisce in nessun caso rinuncia ai propri diritti che dovranno comunque essere fatti valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
4. Nessuna rinuncia concernente una clausola del *Contratto* od un diritto derivante dallo stesso, costituirà una rinuncia ad altre clausole o a diritti dalle stesse derivanti, a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell'atto formale di rinuncia.
5. Nel caso in cui una o più previsioni del *Contratto* dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o comunque, dovessero venire dichiarate nulle o annullabili o dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni del *Contratto* rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito originariamente perseguito da *Equitalia Servizi*.
6. In tal caso il *Fornitore* s'impegna a definire con *Equitalia Servizi* nuove previsioni legalmente consentite, che permettano di conferire al *Contratto* un contenuto il più vicino possibile a quello che *Equitalia Servizi* aveva oggettivamente voluto

perseguire con l'indizione della gara e con l'esecuzione del *Contratto* stesso. Le suddette nuove previsioni saranno oggetto di apposito atto, integrativo e modificativo del *Contratto*, sottoscritto tra le *Parti*.

Roma, _____

Equitalia Servizi S.p.A.

Il Fornitore

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il *Fornitore* dichiara di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati, dopo aver attentamente letto e ponderato quanto ivi previsto:

Articolo 3, comma 3; Articolo 4, commi 6, 7, 9, 10 e 11; Articolo 6, comma 3; Articolo 7, commi 4 e 6; Articolo 8, commi 3 e 5; Articolo 9, commi 4, 6 e 7; Articolo 10, commi 5, 9, 11, 14, 15 e 16; Articolo 11, commi 5 e 6; Articolo 12, commi 6, 7 e 8; Articolo 13; Articolo 14; Articolo 15; Articolo 16; Articolo 17; Articolo 18, commi 6, 9 e 10; Articolo 19, comma 6; Articolo 20, commi 9 e 10; Articolo 21, comma 4; Articolo 22, commi 2 e 4; Articolo 23, comma 3; Articolo 25; Articolo 26; Articolo 28, commi 3 e 4; Articolo 29.

Roma, _____

Il Fornitore

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx



Allegato A
Indicatori di qualità e penali

(Rispetto a quanto previsto dall'allegato G al Capitolato Tecnico, il presente allegato riporterà gli indicatori di qualità migliorativi contenuti nell'Offerta Tecnica.)

Allegato B

Istruzioni per il trattamento dei dati personali

LR

ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Premessa

Con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice della Privacy", il legislatore nazionale, oltre a razionalizzare, semplificare e coordinare in un "Testo Unico" tutte le precedenti disposizioni relative alla protezione dei dati personali (legge 675/96, D.Lgs 171/98, DPR 318/99, ecc.) ha recepito le innovazioni in materia di riservatezza nelle comunicazioni elettroniche introdotte con la direttiva UE 2002/58, nonché ha tenuto conto sia degli orientamenti, anche giurisprudenziali, che degli indirizzi del Garante formatisi sulla scorta della precedente normativa.

Il Codice della Privacy ha come finalità quella di garantire che il trattamento dei dati afferenti ad una persona si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei propri dati. Tali garanzie sono estese anche ai dati delle persone giuridiche (società private e pubbliche) e di ogni altro ente o associazione.

Il Codice della Privacy, quindi, detta: (i) disposizioni di carattere generale, riordinate in modo tale da trattare tutti gli adempimenti e le regole del trattamento con riferimento ai settori pubblico e privato; (ii) disposizioni particolari per determinati specifici settori (sanitario, il lavoro e la previdenza sociale, le comunicazioni elettroniche ecc.); (iii) disposizioni in materia di tutela dell'interessato (amministrative e giurisdizionali) ed in materia di sanzioni amministrative e penali.

Nell'ambito delle disposizioni di carattere generale, il Codice della Privacy prevede

l'adozione delle misure minime di sicurezza, vale a dire quel complesso di misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, che configurano i livelli di protezione necessari ad evitare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Il trattamento dei dati richiede, pertanto, l'adozione preventiva di misure di sicurezza che risultino idonee (anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento) ad assicurare i suddetti livelli di protezione.

Il mancato rispetto delle disposizioni del Codice della Privacy comporta, nei confronti di colui che per legge è tenuto alla loro applicazione, sanzioni amministrative ovvero, nel caso in cui il fatto configuri un illecito penale, la reclusione.

Obblighi del Fornitore

Ciò premesso, il *Fornitore* prende atto che con la sottoscrizione del *Contratto*, di cui il presente documento ne costituisce parte integrante e sostanziale, *Equitalia Servizi* ha affidato al *Fornitore* stesso un servizio la cui esecuzione richiede il trattamento di dati e che detto trattamento dovrà essere eseguito nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy.

Il *Fornitore* prende, altresì, atto che *Equitalia Servizi* è, ai sensi del Codice della Privacy, "Responsabile" del trattamento dei dati messi a disposizione del *Fornitore* per l'esecuzione del *Servizio*.

Il *Fornitore* dichiara, assumendosene le relative responsabilità, quanto segue:

- di aver adottato misure di sicurezza idonee ad evitare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati forniti da *Equitalia Servizi*, ovvero di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme a quanto previsto dal *Contratto*;
- di aver adottato un'organizzazione del lavoro ed una normativa aziendale idonee a garantire le finalità del Codice della Privacy e di impegnarsi per il futuro, sopportando i relativi oneri, ad apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie anche a prescindere da una specifica richiesta da parte di *Equitalia Servizi* e/o del Titolare;
- che conserverà i dati per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle operazioni di trattamento, e che provvederà a distruggerli o a restituirli a *Equitalia Servizi*, adottando procedure che ne garantiscano la riservatezza e la sicurezza;
- che eseguirà i soli trattamenti necessari per l'esatta esecuzione del *Servizio* e che tali trattamenti saranno svolti dal proprio personale che autonomamente deciderà di impiegare, acconsentendo sin d'ora alla nomina di ciascuno di essi quale "Incaricato";
- di assumersi l'obbligo di portare a conoscenza degli Incaricati, prima della loro nomina, le istruzioni per il trattamento dei dati riportate nel presente documento e di farle sottoscrivere agli stessi, per presa visione ed accettazione;
- di assumersi l'obbligo di far rispettare a tutti gli Incaricati le suddette istruzioni per il trattamento dei dati, nonché di portare a conoscenza degli stessi e farle rispettare, le eventuali ulteriori istruzioni che *Equitalia Servizi* stessa intendesse impartire nel corso di efficacia del *Contratto*;

- che provvederà, nei termini previsti dal *Contratto*, a comunicare ad *Equitalia Servizi* l'elenco nominativo degli Incaricati, nonché a comunicarne tempestivamente ogni successiva variazione in modo che *Equitalia Servizi* stessa possa aggiornare le relative nomine ad Incaricato;
- di rendersi disponibile ad eventuali ispezioni da parte di *Equitalia Servizi* e di collaborare con la stessa al fine di accertare l'effettiva adozione delle misure di sicurezza ed il rispetto da parte degli Incaricati delle istruzioni impartite da *Equitalia Servizi*.

Istruzioni per il trattamento dei dati

Il personale che il *Fornitore*, in completa autonomia, impiega per l'esecuzione del *Contratto* con *Equitalia Servizi*, viene nominato Incaricato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Codice della Privacy.

L'Incaricato prende atto che *Equitalia Servizi* è, ai sensi del Codice della Privacy, "Responsabile" del trattamento dei dati che la stessa fornirà al *Fornitore* per l'esecuzione del *Servizio*, mentre il "Titolare" di detti dati sono, alternativamente, l'Amministrazione Finanziaria, gli Enti creditori e gli Agenti della riscossione.

L'Incaricato, inoltre, prende atto ed accetta, che il *Fornitore* provvederà a comunicare ad *Equitalia Servizi*, i suoi dati personali e che *Equitalia Servizi* stessa, in qualità di Responsabile, potrà fornire detti dati personali ai Titolari.

L'Incaricato, nell'esecuzione delle specifiche attività a cui è stato preposto dal *Fornitore*, dovrà attenersi alle direttive di quest'ultimo. L'esecuzione delle attività di trattamento dei dati, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti istruzioni, che s'intendono integralmente accettate dall'Incaricato:

1. l'Incaricato, nel trattare i dati portati a sua conoscenza o comunque di cui venisse a conoscenza, a prescindere dalla natura degli stessi e sia se riferiti a persone fisiche, a persone giuridiche, enti o associazioni, dovrà mantenere una condotta tale da garantire la massima riservatezza, considerando tutti i dati forniti da *Equitalia Servizi* confidenziali e, di norma, soggetti al segreto d'ufficio;
2. nelle singole fasi di lavoro, l'Incaricato dovrà trattare e custodire i dati con la diligenza necessaria ad evitare che: (i) i dati siano soggetti a rischi di perdita o distruzione anche accidentale; (ii) ai dati possano accedere personale del *Fornitore* non incaricato nonché terzi; (iii) vengano svolte operazioni di trattamento non consentite o non conformi a quanto previsto dal *Contratto*;
3. l'Incaricato dovrà operare con la massima attenzione e riservatezza in tutte le fasi di trattamento e non potrà eseguire operazioni di trattamento per fini propri ovvero non previsti tra i compiti allo stesso assegnati dal proprio diretto responsabile aziendale;
4. l'Incaricato, per qualunque operazione e tipo di trattamento mediante sistemi informatici, sarà comunque tenuto a mantenere una condotta tale che garantisca quanto previsto dal precedente punto 2, ed in particolare, dovrà evitare azioni e/o accessi non autorizzati da parte di terzi sui sistemi aziendali. L'Incaricato dovrà pertanto accedere ai sistemi e/o alle banche dati in formato elettronico, seguendo le regole di sicurezza imposte dalla propria azienda e rispettando i profili di autorizzazione configurati in coerenza con le attività di propria competenza;
5. l'Incaricato non potrà porre in essere o consentire a terzi, alcuna azione e/o operazione volta a limitare, a rendere meno efficaci o violare le misure di sicurezza adottate dal *Fornitore* ai sensi di quanto previsto dal Codice della Privacy.

L'Incaricato dovrà segnalare tempestivamente al *Fornitore* ed a *Equitalia Servizi* l'eventuale accesso o tentativo di accesso non autorizzato, anche se effettuato dal personale del *Fornitore* non incaricate;

6. nessun dato, in qualunque forma, magnetica, digitale o cartacea, potrà essere lasciato incustodito, copiato, comunicato a terzi e trasportato al di fuori delle aree di lavoro in cui avvengono i trattamenti. In particolare, il formato cartaceo dei dati, non dovrà essere lasciato incustodito sulle scrivanie e, a fine lavoro, dovrà essere riposto in armadi o cassetti chiusi a chiave. Durante le normali quotidiane operazioni di lavoro, il materiale cartaceo non dovrà risultare visibile a persone non incaricate del trattamento;
7. gli elenchi e/o indirizzari connessi al trattamento dei dati forniti per l'esecuzione del *Servizio*, potranno essere consegnati, qualunque ne sia la forma (cartacea, elettronica, ottica o magnetica), solo ad altri Incaricati appartenenti alla struttura aziendale del *Fornitore*, ovvero ad *Equitalia Servizi* o ad un suo Incaricato;
8. la distruzione dei dati in formato cartaceo e la cancellazione dei dati in formato elettronico o su supporto ottico o magnetico, nonché la restituzione degli stessi ad *Equitalia Servizi* dovrà avvenire con criteri di riservatezza e sicurezza, seguendo le specifiche disposizioni aziendali.

Roma, _____

Equitalia Servizi S.p.A.

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Il Fornitore

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX